

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Ricorso ex artt. 414 e 669 septies c.p.c. promosso da

SERGIO DE SIMONE, c.f. DSMSRG75D24F839H, nato a Napoli il 24/04/1975 e residente a Bologna in via Giovanni Paolo Martini n. 30 rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto dall'Avv. Milena Pescerelli c.f. PSCMLN70H58A944R (milena.pescerelli@ordineavvocatibopec.it - telefax 051/9914050) e dall'Avv. Diego Lorenzetti c.f. LRNDGI87R04I608W (diego.lorenzetti@ordineavvocatibopec.it - telefax 051/9914050), ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Bologna, via Altabella 11

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFF. SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna

e nei confronti di

TUTTI GLI EVENTUALI CONTROINTERESSATI, rispetto ai quali si formula con il presente atto istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c. a mezzo del sito *web* del Ministero dell'Istruzione

in punto a

- **accertamento** del diritto al riconoscimento del punteggio (11 punti) inerente i titoli culturali aggiuntivi nella GPS di prima fascia per il “sostegno” nella scuola secondaria di secondo grado, con conseguente **condanna** dell'amministrazione resistente all'inserimento del ricorrente nella graduatoria nella posizione conforme al punteggio complessivo riconosciuto, nell'ambito della procedura di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per l'a.s. 2023/2024 e **disapplicazione** di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso ai provvedimenti di mancata valutazione/rettifica del punteggio,

PREMESSE

1. FATTO

- Il Prof. De Simone è un docente non di ruolo laureato in Italianistica, Scienze Linguistiche, Culture Letterarie Europee presso l'Università di Bologna;
- il ricorrente ha frequentato con **successo il corso di specializzazione per l'attività di**



sostegno conseguendo il relativo diploma in data 8/7/22 (doc. 1);

- dal 2022 è dedito all'insegnamento (doc. 2) che è la sua **unica fonte di sostentamento**;

- il Prof. De Simone è **oggi inserito in TRE graduatorie** per la Provincia di Bologna di Istituto per le supplenze: Scuola Secondaria I e II grado II fascia – classe A012 per discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, classe A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado nonché nelle graduatorie per le supplenze su posto di sostegno I fascia **ADSS** – sostegno scuola secondaria II grado (doc. 3);

- il Prof. De Simone, però, oggi è inserito nella graduatoria di prima fascia per il **Sostegno** nella Secondaria di secondo grado **CON UN PUNTEGGIO ERRATO IN DIFETTO (meno 11 punti!)**; questo perché **nella compilazione delle TRE domande sopra indicate, con unico protocollo, i TITOLI CULTURALI AGGIUNTIVI, pari a 11 punti, sono stati inseriti nelle prime due e NON,** per un mero errore materiale, **nella terza per il Sostegno.** A fronte di ciò l'ufficio scolastico nonostante fosse in possesso dei titoli, presenti nelle altre due domande all'interno della stessa procedura informatica (doc. 5) e nonostante le ripetute istanze di rettifica del ricorrente non ha corretto il punteggio!

2. ITER AMMINISTRATIVO

- La disciplina da applicare nel caso in esame è quella di cui all'**ordinanza ministeriale n. 112 del 6/5/2022** *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* con la quale il Ministero dell'Istruzione ha previsto le procedure, appunto di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 22/23 e 23/24 (doc. 4 – dette graduatorie sono state istituite dalla OM 60/20); si rileva sin d'ora che, per quanto di interesse, di assoluta rilevanza è **l'art. 8 comma 6 che prevede l'obbligo in capo all'amministrazione della RETTIFICA in caso di errore materiale** (in altre parole il cd. soccorso istruttorio);

- il Prof. De Simone effettuava la domanda di inserimento nelle cd. GPS di seconda fascia per le citate classi di concorso e di prima fascia per il Sostegno nella Secondaria di secondo grado in tre *step* (prot. 7226447 del 23/5/22, prot. 8197954 del 15/7/22, prot. 8752817 del 13/8/22 - doc. 5);

- il ricorrente SOLO in seguito alla **pubblicazione della graduatoria il 2/8/22** apprendeva di essere stato inserito nella GPS di prima fascia per il Sostegno nella Secondaria di secondo grado **alla posizione 319 con un punteggio di 36** (doc. 6);



- nella domanda in questione, si insiste con UNICO protocollo, inoltrata unitamente alle altre due per la GPS di seconda fascia, il professore, si insiste, per ERRORE ha **inserito i TITOLI CULTURALI AGGIUNTIVI pari ad 11 punti nelle due domande per la seconda fascia e NON in quella per il Sostegno: i titoli sono pacificamente in possesso del ricorrente**, sono in possesso dell'Ufficio Scolastico così come altrettanto **pacifico è il relativo punteggio pari ad 11**. Ciò emerge dalle graduatorie (GPS di seconda fascia per le classi di concorso A012 e A022), ove risulta collocato con il giusto punteggio che **comprende gli 11 punti** per i titoli aggiuntivi (23 + 11) (doc. 7) e dal **decreto di convalida del punteggio** GPS adottato dall'IPSAS Aldrovandi Rubbiani e trasmesso all'amministrazione resistente il 30/10/23 prot. 7427/23, si badi bene, dopo l'emissione di ben altri **due decreti di RETTIFICA del punteggio della GPS** inviati dalla scuola all'Ufficio Scolastico di Bologna (docc.8, 8a e 8b);

- **il punteggio totale spettante al Prof. De Simone nella GPS per il sostegno è 47 e non 36;**
- il Prof. De Simone **TEMPESTIVAMENTE**, comunque **prima dell'assegnazione degli incarichi**, segnalava l'accaduto all'Ufficio Scolastico con **pec del 6/8/2022**, protocollata al n. 10548 del 6/8/22, e **chiedeva la correzione/RETTIFICA del punteggio assegnato** pari a 36 perché *“non tiene conto dei titoli culturali aggiuntivi che invece risultano presenti nelle altre due graduatorie e che, sommati ai 36 punti per i titoli culturali di accesso, darebbero un punteggio totale pari a 47”* (doc. 9);

- il ricorrente, con **pec del giorno successivo 7/8/2022**, protocollata al n. 10592 del 7/8/22, per completezza, integrava l'istanza di correzione allegando autodichiarazioni e certificazioni dei titoli culturali aggiuntivi nonché modulo di reclamo *“in caso fosse necessario a livello procedurale”* (doc. 10);

- è pacifico che il ricorrente si sia avvalso della **RETTIFICA** - soccorso istruttorio - di cui **all'art. 8 c. 6 O.M. n. 112/22** (doc. 4);

- a fronte dell'ineccepibile contegno del Prof. De Simone, **nessun riscontro alle istanze di correzione/rettifica è mai giunto** nonostante gli innumerevoli solleciti anche tramite il sindacato cui il ricorrente si è rivolto per sbloccare la situazione;

- elemento determinante è che **il ricorrente con il corretto punteggio di 47 sarebbe oggi docente di ruolo come emerge dalla graduatoria allegata**: infatti, i docenti sino alla prof. Irene Di Dio con punteggio di 43,5 nel 2022/2023 e al Prof. Giampiero Narducci con 37 punti nel 2023/2024 sono stati assunti in ruolo, se il Prof. De Simone avesse avuto il punteggio che gli spetta, evidentemente, sarebbe in ruolo (doc. 11 e 12);

- nonostante ciò e nonostante l'errore di punteggio il Prof. De Simone ha avuto incarico di



supplenza lo scorso anno scolastico 22/23, così come quest'anno (corrente anno scolastico 23/24), di talché si è determinato a non procedere giudizialmente per far accertare l'errore, confidando di attendere le nuove graduatorie provinciali per inserire correttamente i titoli aggiuntivi in suo possesso, ottenere il regolare punteggio ed entrare, infine, in ruolo;

- tale **scenario è stato sbaragliato dal decreto mille proroghe** che ha stravolto il quadro normativo e le prospettive del ricorrente: infatti, il decreto Milleproroghe d.l. n. 215/23 convertito in legge del **23 febbraio 2024** n. 18 **non ha previsto la proroga della possibilità di assumere in ruolo i docenti di sostegno dalle Graduatorie provinciali delle supplenze (Gps) di prima fascia, come il Prof. De Simone, secondo la procedura prevista dall'articolo 59 comma 4 del Decreto Sostegni bis del 2021,** cioè attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei docenti di prima fascia – in possesso di specializzazione – per l'immissione in ruolo sul sostegno. **Tale procedura è stata prorogata sia per il 2022/2023 che per il 2023/2024, ma non per il 2024/2025, con la motivazione che, intanto, sono stati avviati i concorsi** (concorso al quale il ricorrente è stato costretto ad iscriversi e partecipare – doc. 13);
- **a fine febbraio 2024 il fulmine a ciel sereno che ha determinato il Prof. De Simone a promuovere il presente ricorso** poiché con la nuova disciplina ha perso il posto di ruolo – invece garantito con il sistema previgente –, ha perso efficacia la specializzazione in sostegno in suo possesso – invece valida ai fini del ruolo nel precedente quadro normativo -. **In buona sostanza deve ripartire da zero, inclusi gli ingenti costi da sostenere, ulteriori rispetto a quelli già sopportati.**

3. ITER GIUDIZIARIO

- Il Prof. De Simone a fronte della mancata proroga della possibilità di assumere in ruolo i docenti di sostegno dalle GPS di prima fascia e per l'effetto della propria impossibilità di essere immesso in ruolo nonché visto l'aggiornamento delle GPS, si è determinato ad adire l'autorità giudiziaria mediante deposito avanti l'Ecc.mo Tribunale di un ricorso ex art. 700 cpc;

- il Giudice dott.ssa Pugliese con ordinanza (errata ed ingiusta) dell'11/6/24 resa all'esito dell'udienza del 6/6/24 (doc. 14), rigettava il ricorso deducendo l'insussistenza del *periculum in mora* poiché l'azione è stata instaurata a distanza di oltre due anni dalla costituzione delle graduatorie, ignorando le argomentazioni del professore. Con riferimento al *fumus*, errando, il provvedimento asserisce che *“Il ricorrente, a sostegno delle proprie domande, deduce la violazione delle norme sul soccorso istruttorio proprie del procedimento amministrativo di cui all'art. 6 della legge 241/90”* quando il motivo principale di doglianza è la ***“violazione dell'art. 8 comma 6 ordinanza ministeriale n. 112 del 6.05.2022 e dell'obbligo di rettifica degli errori***



materiali”, norma totalmente ignorata dal Giudice che nemmeno la cita. Si legge nell’ordinanza che *“Il motivo non è fondato. L’istituto del soccorso istruttorio opera qualora, dalla documentazione presentata dall’istante, risulti un margine di incertezza facilmente superabile [esattamente come nel caso di specie], nell’ottica della tutela della buona fede e dei soggetti coinvolti nell’esercizio del potere della pubblica amministrazione”*. Ancora, da una parte, inconferente l’assunto che le graduatorie vengano formate *“sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti all’inserimento nelle stesse”* e dall’altra, non rispondente al vero, come si dimostrerà (doc. 5), che *“il ricorrente avrebbe potuto agevolmente rilevare l’incompletezza della domanda, rileggendo la ricevuta rilasciata dal sistema informatico e ovviarvi mediante l’inoltro della domanda completa entro il termine”*. Errata, ingiusta ed in violazione del cd soccorso istruttorio, come si dimostrerà, la conclusione del Giudice: *“Dunque, non si ravvisa nel caso in esame alcuna responsabilità dell’amministrazione, posto che l’errore materiale è stato pacificamente commesso dal ricorrente nella fase di compilazione della domanda quando non ha inserito i titoli di cui rivendica la valutazione. ... Né l’amministrazione avrebbe potuto intervenire a termini scaduti, accogliendo la richiesta [di rettifica], in quanto tale intervento avrebbe comportato la modifica della graduatoria già cristallizzata, così ledendo la par condicio dei candidati iscritti. Non può, quindi, invocarsi nel caso in esame l’istituto del soccorso istruttorio”* (doc.14);

- a fronte di tale ordinanza e considerato che la questione rilevante attiene unicamente al profilo di merito, si è ritenuto opportuno, per economia processuale, instaurare il presente giudizio di merito evitando di proporre reclamo.

*

Elemento determinante ai fini del decidere e che deve considerarsi in modo autonomo, è la circostanza che il ricorrente **NON POTEVA AVVEDERSI** in alcun modo **DELL’ERRORE COMMESSO**, tantomeno **RILEGGENDO LA RICEVUTA RILASCIATA DAL SISTEMA INFORMATICO, anch’essa con UNICO protocollo per le tre domande**, e poi depositare nuovamente la domanda; infatti, basta scorrere la ricevuta stessa (doc. 5) per verificare come sia IMPOSSIBILE accorgersi che nella domanda per la GPS per il Sostegno manchino i titoli culturali aggiuntivi: nelle pagine 2, 3 e 4 sono indicate le graduatorie per le quali sono state fatte le domande (nel nostro caso TRE), mentre **dalla pagina 5 alla 10 sono riportati tutti i titoli MA, si badi bene, UNA VOLTA SOLA PER TUTTE E TRE LE GRADUATORIE!** Nello specifico i **titoli culturali aggiuntivi** omissi nella GPS per il Sostegno ma presenti nelle altre due, **sono elencati**, si ribadisce UNA SOLA VOLTA, **dalla**



pagina 6 alla 10.

Il Prof. De Simone ha riletto la ricevuta che era completa, non poteva accorgersi che detti titoli erano stati caricati in due domande su tre!

A riprova di tale impossibilità di verifica e controllo di correttezza delle domande e delle relative conseguenze per i docenti, la circostanza che quest'anno nella schermata di aggiornamento delle graduatorie 2024/25 e 2025/26 l'inserimento dei titoli per il Sostegno è distinto con apposita tendina rispetto alle altre graduatorie (doc. 15). Se così fosse stato nel 2022 il ricorrente non sarebbe in questa situazione perché si sarebbe accorto dell'errore.

Ciò fermo restando che l'intervento tempestivo di rettifica dell'amministrazione avrebbe risolto identicamente ogni problema e garantito il diritto del ricorrente.

*

Il Prof. De Simone ha diritto a vedersi attribuito il punteggio di 47 a far data dall'a.s. 22/23, ha diritto ad essere inserito nella GPS di prima fascia per il Sostegno nella Secondaria di secondo grado con il punteggio di 47 a far data dall'a.s. 22/23 e così ha diritto ad entrare in ruolo, perché **è in possesso dei titoli culturali aggiuntivi che gli danno diritto agli ulteriori 11 punti** rispetto a quello ERRATO attualmente risultante dalla graduatoria vigente. Il ricorrente non ha il riconoscimento del proprio punteggio e, per l'effetto, del proprio posto di ruolo **perché l'amministrazione resistente NON ha correttamente VALUTATO i titoli, NON ha considerato e accolto l'istanza di RETTIFICA/correzione inviata dal Prof. De Simone il 6-7/8/22, NON ha RETTIFICATO IL PUNTEGGIO, NON ha RICONOSCIUTO al ricorrente i 47 punti.**

Il diritto vantato dal ricorrente è pacifico, con disapplicazione della graduatoria da parte dell'Ecc.mo Giudice adito per tutti i motivi che seguono in

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 6 Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 E DELL'OBBLIGO DI RETTIFICA DEGLI ERRORI MATERIALI. VIOLAZIONE DEGLI ART. 6 L.N. 241/90 E SMI E DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 71 C. 3 DPR. 445/00 E SMI: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E RAGIONevolezza DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. E ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 E SMI.

L'art. 8, c. 6, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 recita: "*In caso di diffformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici*



territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria".

Tale obbligo di rettifica, e cioè il c.d. soccorso istruttorio, contemplato dall'ordinanza ministeriale è previsto dal legislatore a livello generale all'art. 6 c. 1 lett. b) della legge sul procedimento amministrativo il quale stabilisce che "Il responsabile del procedimento: b) ... può chiedere ... la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ...".

Ancora, l'art. 71 c. 3 dpr 445/00 e smi prevede che "Qualora le **dichiarazioni** di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle **irregolarità** o delle **omissioni** rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; ...".

Ebbene nel caso in esame, è **pacifico il diritto agli 11 punti** per i titoli culturali aggiuntivi in possesso del Prof. De Simone, **punti riconosciuti e noti all'amministrazione resistente** poiché inseriti e conteggiati nella due graduatorie di seconda fascia (docc. 5, 8, 9 e 10).

L'**errore materiale** in cui questi è incorso il ricorrente riguarda la compilazione di **una SOLA sezione della domanda** dal medesimo formulata, poiché detti titoli, si ribadisce, **sono stati inseriti nella sezione relativa alla II fascia per le classi A012 e A022 ed omessi solo in quella per le GPS di prima fascia per il sostegno oggetto dell'odierno contendere** (doc. 5).

Ancora **pacifica l'istanza di rettifica ex art. 8 c. 6 OM cit, inviata il 6-7/8/22** – e cioè **22 giorni dopo il completamento della domanda** – inviata dal ricorrente all'ufficio scolastico prima dell'inizio dell'anno scolastico, prima della pubblicazione delle graduatorie e prima dell'assegnazione degli incarichi (docc. 9 e 10).

Va da sé che il diritto agli 11 punti deve essere riconosciuto dall'Ecc.mo Tribunale adito con disapplicazione dei provvedimenti amministrativi contrari al medesimo.

La giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere applicabile a casi come quello in esame il cd. soccorso istruttorio: "*Il soccorso istruttorio consente, infatti, di adeguare la domanda alla documentazione relativa ai titoli posseduti ed indicati già nella domanda stessa, permettendo una regolarizzazione formale relativa a titoli dichiarati dalla parte ricorrente nella stessa domanda, seppure in sezioni relative ad altre classi di concorso, già valutata positivamente dal CPI*" (Trib. Foggia sez. lav. n. 2831/23).

Ancora, "*È compito ... degli uffici scolastici provinciali "procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni" (comma 5) ed in caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli*



“effettivamente posseduti”, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio ... (art. 8, comma 6). Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi pare doverosa ... anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MIUR (cfr. in senso favorevole ordinanza Tribunale di Massa nr 2363/2020 ...). ... Tale rettifica su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del MIUR discende dal generale l'obbligo del c.d. soccorso istruttorio” (Trib. Foggia, sez. lav. 2/1/21; in termini Trib. Foggia sez. lav. n. 2831/23, idem n. 2221/23; Trib. Frosinone, sez. lav., n.161/22; Trib. Agrigento, sez. lav. 26.6.24).

Prosegue il Giudice pugliese affermando che “Con l'esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio è nella fattispecie sicuramente esperibile, estendendosi alla sola carenza documentale relativa al possesso dei titoli e non agli elementi essenziali della domanda presentata nei termini e da un soggetto legittimato, pertanto non vi è alcun pregiudizio del canone generale della parità di trattamento tra i concorrenti venendo in considerazione esclusivamente una regolarizzazione formale documentale. Nel caso in esame [come per il Prof. De Simone] viene solo in questione una mera "trasposizione" dei titoli già dichiarati dalla ricorrente con le precedenti graduatorie [per il Prof. De Simone si tratta delle due diverse graduatorie dove sono attribuiti gli 11 punti in esame – docc. 7 e 8] e già riconosciuti dal Ministero”. “In definitiva l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta dalla ricorrente [si veda docc. 10 e 11], né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della L. n. 241/1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erranee o incomplete rese per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con le precedenti graduatorie. L'Amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie anche rettificando i punti assegnati con il sistema informativo e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti [esattamente come nel caso in esame]. Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il



dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418). Peraltro, la ricorrente [come il prof. De Simone] in sede di reclamo ha espressamente chiesto il riconoscimento del punteggio già in precedenza attribuitole, fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e rettifiche” (Trib. Foggia sez. lav. 2/1/21; in termini giurisprudenza sopra citata e Trib. Napoli, 2612/22).

In conclusione, in fattispecie identica è stato riconosciuto il diritto al punteggio non calcolato e alla correzione della graduatoria con inserimento del punteggio corretto e della posizione: *“Il soccorso istruttorio consente, infatti, di adeguare la domanda alla documentazione relativa ai titoli posseduti ed indicati già nella domanda stessa, permettendo una regolarizzazione formale relativa a titoli dichiarati dalla parte ricorrente nella stessa domanda, seppure in sezioni relative ad altre classi di concorso* [si vedano i titoli prodotti nelle sezioni delle due distinte classi di concorso A012 A022– docc. 7 e 8], *già valutata positivamente dal CPI”* (Trib. Foggia sez. lav. n. 2831/23); *“... la domanda appare semplicemente incompleta non avendo la ricorrente indicato tutti i servizi valutabili [nel nostro caso titoli culturali aggiuntivi] ma già conosciuti dalla Pubblica amministrazione e suscettibili di rettifica* [si vedano le due ulteriori domande e schede titoli – docc. 7 e 8]. *Ne consegue che alla ricorrente in ragione del punteggio già posseduto e tenuto conto di quanto dichiarato con la domanda inoltrata devono essere assegnati come preteso 145 punti [nella fattispecie i 47 punti totali], secondo il calcolo indicato in ricorso ed incontestato, ...”* (Trib. Foggia, sez. lav. 2/1/21).

Il diritto del ricorrente al riconoscimento degli 11 punti è pacifico.

In sostanza, quindi, tre i profili determinanti nel caso di specie, peraltro ignorati e non considerati dal giudice della fase cautelare:

- 1) i titoli culturali aggiuntivi di cui si tratta posseduti dal Prof. De Simone e il relativo punteggio, erano a perfetta conoscenza dell'amministrazione resistente perché la stessa li ha valutati e calcolati per le classi di concorso A012 e A022 (docc. 5 e 8);
- 2) il ricorrente rileggendo la ricevuta informatica, con unico protocollo per tutte tre le domande, non poteva avvedersi dell'errore, perché come sopra rilevato, i titoli in esame sono riportati UNA VOLTA SOLA nonostante le domande siano più di una (da pagg. 6 a 10 del doc. 5);
- 3) si deve applicare al caso in esame il soccorso istruttorio di cui all'art. 8 c. 6 OM cit, perché i titoli erano in possesso dell'ufficio scolastico e se questo avesse tempestivamente rettificato il punteggio del ricorrente e la graduatoria, come richiesto



con istanza inviata dal medesimo il 6/8/22, a fronte della pubblicazione delle graduatorie il 2/8/22, e quindi **prima dell'assegnazione degli incarichi, nessuno avrebbe avuto effetti pregiudizievoli dalla dovuta correzione.** Del resto l'inserimento in una graduatoria è frutto della valutazione dei titoli dei candidati da parte della p.a. e la posizione assegnata non fa sorgere in capo agli stessi alcun diritto, a maggior ragione nel caso in cui, come il nostro, vi sia un errore nell'attribuzione del punteggio di uno di questi. Del resto è circostanza pacifica che il punteggio e per l'effetto al graduatoria siano modificabili ex post come conferma il contegno tenuto nel caso di specie dall'amministrazione coinvolta. Infatti, questa, si badi bene, nel mese di **OTTOBRE 2023, (un anno e tre mesi dopo la pubblicazione della graduatoria)**, ha dapprima rilevato che *“ai sensi dell'art. 8 dell' O.M. 112/2022 è necessario procedere all'atto del conferimento del primo incarico, al controllo dei titoli e dei servizi posseduti dall'aspirante alla data di presentazione della domanda di inclusione in GPS”* per poi decretare, per ben tre volte, *“... la convalida e **RETTIFICA del punteggio** come da tabella seguente del docente De Simone Sergio...”* (docc.8, 8a e 8b). Ogni ulteriore commento è superfluo!

*

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 5 O.M. n. 112/22. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Fermo quanto rilevato al punto precedente, a completamento di quanto dedotto e sotto diverso profilo si evidenzia che l'art. 8 comma 5 della OM 112/22 prevede che *“Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla **valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza**, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, **al fine di evitare difformità nelle valutazioni**”*.

È di tutta evidenza che nel caso di specie, **tale valutazione e dovere istruttorio di accertamento e verifica siano stati integralmente omessi** poiché il Prof. De Simone è inserito in tre graduatorie provinciali - seconda fascia per la classe di concorso A012, seconda fascia per la classe di concorso A022 e prima fascia per il sostegno ADSS – ed è documentalmente provato che **nelle prime due sono attribuiti 11 punti per titoli culturali aggiuntivi mentre nella terza per il sostegno NO!** Ciò è provato dalle graduatorie e dal decreto di convalida del punteggio sopra citato (docc. 6 e 7).

Esaustivo il decreto dell'IPAS Aldrovandi Rubbiani (doc. 8):



Fascia	Classe di concorso	titolo acc.	altri titoli	servizi Punteggio	Totale
II	A012	23	11	/	34
II	A022	23	11	/	34
I	ADSS	36	/	/	36

Il diritto del ricorrente agli 11 punti per i titoli culturali aggiuntivi è pacifico, innegabile e pertanto deve essere riconosciuto.

Il ricorso sotto il profilo del *fumus boni iuris* è fondato, anche sotto questo diverso profilo.

*

Ricondotto a legittimità il punteggio del ricorrente e disposto il corretto inserimento del medesimo in graduatoria il Prof. De Simone ha diritto all'inserimento in ruolo che gli sarebbe spettato e che gli spetta per legge.

Ricondurre a legittimità la posizione del ricorrente significa inserire in ruolo Il Prof. De Simone; per l'effetto dell'accoglimento dei motivi di cui sopra è questo ciò che si chiede all'Ecc.mo Giudice adito e che l'amministrazione era tenuta a fare sin dall'a.s. 22-23 prima e dall'a.s. 23-24 poi, e non ha fatto a causa dell'omesso soccorso istruttorio, ed è tenuta a fare all'esito del presente giudizio.

* * *

L'ORDINANZA DI RIGETTO 12/6/24 DEL RICORSO EX ART. 700 CPC.

L'intera motivazione è fallace, generica, completamente disancorata dal caso di specie di cui non considera minimamente le peculiarità nonostante siano state ampiamente rappresentate in udienza. Per completezza e tuziorismo difensivo si ritiene opportuno prendere posizione sulle argomentazioni ivi riportate.

Affermare che **non vi è responsabilità dell'amministrazione** e che **non si applica al caso di specie il soccorso istruttorio** (ignorando peraltro l'art. 8 c. 6 OM 112/22) è errato ed ingiusto dal momento che la stessa amministrazione è rimasta INERTE a fronte della tempestiva istanza di rettifica presentata dal ricorrente dopo 4 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie in pieno agosto; istanza in cui si rappresentava che su tre domande inviate con unico modulo telematico, due riportavano i titoli culturali aggiuntivi ed una no. Si chiedeva la semplice "trasposizione" dei titoli in possesso dell'Ufficio Scolastico. **Ciò senza considerare le tre RETTIFICHE del punteggio effettuate con altrettanti decreti dall'amministrazione resistente ad ottobre 2023** (docc. 8, 8a e 8b).

Inconferente, e il richiamo alla *par condicio* dei candidati iscritti e alla relativa



giurisprudenza poiché, da una parte, i titoli culturali da valutare erano in possesso della p.a. e quindi nessuna norma della procedura è stata violata, dall'altra, la rettifica, se effettuata tempestivamente rispetto alla richiesta, sarebbe avvenuta prima dell'assegnazione degli incarichi.

Ancora, è giuridicamente insostenibile che la p.a. non avrebbe potuto intervenire a termini scaduti su una graduatoria cristallizzata. È oltremodo evidente che in caso di irregolarità rientranti nell'art. 8 c. 6 OM cit, ovvero nel cd soccorso istruttorio, la modifica della graduatoria è espressamente prevista, ammessa e disciplinata dalla fonte normativa. **A conferma l'operato della stessa amministrazione nel caso di specie: tre le RETTIFICHE del punteggio effettuate con altrettanti decreti dalla stessa ad ottobre 2023 (docc. 8, 8a e 8b).** Va da sé che **lo strumento già utilizzato della rettifica avrebbe DOVUTO essere applicato anche in questo caso.**

Il giudice della fase cautelare contraddice sé stesso poiché da una parte sostiene che a termini scaduti la graduatoria è intoccabile e dall'altra afferma che *“quando l'aspirante dichiara di essere in possesso del diploma di laurea ma non indichi il voto conseguito”* questo rientri nel soccorso istruttorio con conseguente modifica del punteggio in base al voto di laurea e per l'effetto modifica della graduatoria (doc. 14)! Ogni ulteriore commento è superfluo.

Ancora, del tutto errato e disancorato dalla realtà documentale l'assunto per il quale *“il ricorrente avrebbe potuto agevolmente rilevare l'incompletezza della domanda, rileggendo la ricevuta rilasciata dal sistema informatico”* (doc. 14). A prova dell'esatto contrario si è già rilevato che la **ricevuta, con unico protocollo**, mostra nelle prime pagine le tre domande (2-4) e nelle successive riporta i titoli una SOLA volta (5-10); di qui il **più che legittimo affidamento del ricorrente in assoluta buona fede che i titoli fossero prodotti per tutte TRE le domande, anch'esse con unico protocollo, e riportati una sola volta** (doc. 5).

Infine, il Giudice della fase cautelare invoca la giurisprudenza amministrativa ma omette di rilevare che *“Il principio di autoresponsabilità nella presentazione e compilazione della domanda non può infatti giungere al punto di escludere il candidato dalla selezione a causa del mancato possesso di titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda (anche laddove questa si appalesi erroneamente compilata).[...]* [nel nostro caso la ricevuta delle TRE domande contiene i titoli, è solo la sezione di quella del Sostegno che erroneamente compilata non li contiene] *in quest'ottica, è stato chiarito come il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare* [si vedano i decreti di rettifica del punteggio di ottobre 2023 – docc. 8, 8a e 8b] **e/o regolarizzare un dato fornito**



sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio” (T.A.R. Roma, sez. V, 12.03.2024, n.4956)” (TAR Lazio, Roma, sez. I bis, n. 14390 del 15/7/24).

In merito alla giurisprudenza amministrativa invocata nell’ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 cpc è in parte inconferente ed in parte favorevole. L’Adunanza Plenaria con la decisione n. 9/14 argomenta della figura specifica del soccorso istruttorio nelle gare d’appalto disciplinate da una parte dal codice dei contratti pubblici e dall’altra, per quelle non regolamentate dal predetto codice, dall’art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241 del 1990 e ciò trova conferma dall’enunciazione dei principi di diritto (punto 7.5 della pronuncia). In ogni caso, il riferimento all’istituto del soccorso istruttorio in tale pronuncia ne conferma l’applicabilità e la violazione del medesimo nel nostro caso: “7.4... È evidente che il “potere di soccorso” costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di **consentire la massima partecipazione** alla gara, orientando l’azione amministrativa sulla **concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme**”.

Lo stesso dicasi per l’altra decisione del Consiglio di Stato, n. 7975/19 poiché la stessa ribadisce che “...specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione. Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)”.

Nel nostro caso, è indiscussa la buona fede e correttezza dal momento che i titoli culturali aggiuntivi di cui si discute ERANO in possesso dell’amministrazione come risulta dall’UNICA ricevuta delle TRE domande di aggiornamento delle GPS (doc. 5).

* * *

La scrivente difesa formula ogni più ampia riserva in ordine alla quantificazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente nel caso quest’ultimo non riesca ad essere assunto in ruolo.

* * *



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

La presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento del punteggio spettante al ricorrente e la sua corretta collocazione nella graduatoria citata; qualora il giudice ne ravvisi la necessità, si fa sin da ora richiesta di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, che potrebbero essere molti e di difficile individuazione.

Per tale ragione, considerata l'oggettiva difficoltà di procedere alla notificazione nei modi ordinari per l'alto numero degli interessati e destinatari e visto che l'ordinaria notifica per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea per il raggiungimento dello scopo, il ricorrente chiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito **l'autorizzazione a procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante l'inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, principale mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, emessi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio e respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione:

- **accertare e dichiarare il diritto del Prof. De Simone agli 11 punti relativi ai titoli culturali aggiuntivi** nella graduatoria di prima fascia per il "sostegno" nella scuola secondaria di secondo grado e per l'effetto, **condannare** l'amministrazione resistente **all'inserimento** del ricorrente **nella graduatoria** di prima fascia per il "sostegno" nella scuola secondaria di secondo grado nella posizione conforme al **punteggio complessivo riconosciuto di 47** e ad ogni conseguente ulteriore provvedimento ivi incluso l'inserimento nella procedura di immissione in ruolo con scorrimento della graduatoria aggiornata, con disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso ai provvedimenti di mancata valutazione/rettifica del punteggio.

Con ogni più ampia riserva di ulteriore difesa e istanza istruttoria.

Con vittoria di compensi professionali da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si allegano:

- 1) autocertificazione Titolo TFA Sostegno;
- 2) contratti insegnamento;
- 3) graduatorie attuali I fascia sostegno e estratto II fascia A012 A022;



- 4) OM 112.22;
- 5) domanda inserimento graduatorie;
- 6) GPS I fascia sostegno 2.8.22;
- 7) estratto GPS II fascia A012 e A022 2.8.22;
- 8) decreto convalida punteggio 30.10.23;
- 8a) decreto rettifica e convalida punteggio 26.10.23;
- 8b) decreto rettifica e convalida punteggio 27.10.23;
- 9) pec del 6.8.22 e allegati;
- 10) pec del 7.8.22 e allegati;
- 11) assegnazioni e surroga ruolo da GPS I fascia 22.23;
- 12) assegnazioni ruolo da GPS I fascia 23.24;
- 13) convocazione prova scritta concorso ruolo 2024;
- 14) ordinanza di rigetto Trib. Lavoro Bologna 12/6/24;
- 15) schermata domande aggiornamento GPS 2024/25 e 2025/26.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è esente perché rientrante nella materia di lavoro subordinato e il Prof. De Simone non supera i limiti di reddito previsti per legge (doc. 16).

Bologna, 1 agosto 2024

Avv. Milena Pescerelli

Avv. Diego Lorenzetti

